Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(1694)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in dodicesima seduta comune, giovedì 17 giugno 1982, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Il presidente della Camera: IOTTI

(2937)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1982, n. **342.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, è prorogato fino all'8 marzo 1983.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 8 giugno 1982, n. **343.**

Finanziamento del piano d'azione per il Mediterraneo per il triennio 1981-83.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di dollari 1.641.328 a titolo di contributo del Governo italiano per il triennio 1981-83, al finanziamento del « Piano di azione per il Mediterraneo » in applicazione della convenzione per la salvaguardia del mare Mediterraneo dall'inquinamento firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA — LA MALFA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 giugno 1982.

Contingente d'importazione per merce di origine cinese relativo al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire un contingente d'importazione di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche dalla Repubblica popolare cinese, per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982, e di stabilire i criteri di ripartizione del contingente medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1982 il contingente di importazione dalla Repubblica popolare cinese di tonnellate 1.400 di vasellame ed oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana e/o di altre materie ceramiche (v.d. 69.11 e/o v.d. 69.12), è posto in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione per la merce contingentata devono presentare domanda in carta bollata al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale importazioni ed esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'indicazione della denominazione della merce, la voce doganale, la quantità ed il valore espresso in lire italiane.

In mancanza dei suddetti elementi le istanze non saranno prese in considerazione. Oltre il citato termine di trenta giorni non verranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande presentate.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato e pervenute all'amministrazione non oltre il ventesimo giorno dalla data di scadenza del termine stesso, mentre quelle spedite successivamente al suddetto termine di scadenza verranno esaminate a valere sugli eventuali residui del contingente cui si riferiscono.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato di iscrizione rilasciato nel corso del 1981 o del 1982 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, dal quale risulti chiaramente la specifica attività del richiedente nel settore merceologico in cui è compresa la merce oggetto della domanda, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1981 debitamente autenticata ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato.

La mancata presentazione nei prescritti termini dei documenti previsti ai punti *a*) e *b*) comporterà il rigetto della domanda, anche se i documenti stessi siano stati in precedenza presentati per altri similari contingenti, o, comunque, esibiti in precedenza al Ministero del commercio estero.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni in definitiva della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1979-81.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno firmata dal legale rappresentante della ditta dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori convertito in lire italiane. Nel caso di merce venduta allo stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida l'analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni dei contingenti di cui trattasi.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 40 % in relazione all'imposta sul valore aggiunto dichiarata nel 1981; a tal fine le ditte saranno classificate nelle cinque seguenti categorie:

C1 oltre i 480 milioni - quota IVA spettante: 40%;

C2 da 120 a 480 milioni - quota IVA spettante: 26%;

C3 da 40 a 120 milioni - quota IVA spettante: 17%;

C4 da 6 a 40 milioni - quota IVA spettante: 11%;

C5 fino a 6 milioni - quota IVA spettante: 6%.

c) 50 % in relazione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel triennio 1979-81.

In fase di prima ripartizione non potrà essere assegnata, ad una sola ditta, una quota superiore al 50% del contingente, qualora due o più ditte partecipino alla ripartizione del medesimo contingente.

La ripartizione della quota eventualmente residua sarà effettuata sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

L'amministrazione si riserva di fissare quote minime contingentali nel caso di eccessivo frazionamento.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1982

Il Ministro: CAPRIA

(2414)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 aprile 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a 48 mesi, con godimento 1° gennaio 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 263384/66-AU-6 del 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 218, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a 48 mesi, con godimento 1° gennaio 1982, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 16 dicembre 1981, con il quale, tra l'altro, si è affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, si è disposto che i relativi rapporti tra la Banca stessa e il Ministero del tesoro sarebbero stati regolati con apposita convenzione, e si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la convenzione stipulata in data 24 dicembre 1981, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale n. 263618/66-AU-5-6 del 4 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1982, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 162;

Considerato che i certificati di credito, a norma degli articoli 1 e 9 del ripetuto decreto 16 dicembre 1981, sono stati emessi al prezzo di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, e che l'importo dell'emissione è stato interamente sottoscritto, con il realizzo di un controvalore di L. 1.960.000.000.000;

Considerato che dal predetto controvalore occorre detrarre l'importo della provvigione di collocamento dell'1,15 %, corrisposta alla Banca d'Italia a norma dell'art. 9 del citato decreto 16 dicembre 1981, e che, pertanto, il suddetto controvalore si riduce a lire 1.937.000.000.000 (1.960.000.000.000 — 23.000.000.000);

Vista la quietanza n. 7141 del 29 gennaio 1982, emessa dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato per l'importo di lire 1.937.000.000.000;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato di riversare al Tesoro, a termine dell'art. 3, quarto comma, della cennata convenzione del 24 dicembre 1981, l'importo di L. 2.452.386.000, corrispondente allo 0,15 % della quota dell'emissione sottoscritta in contanti;

Vista la quietanza n. 17227 del 5 marzo 1982, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, per l'importo di L. 2.452.386.000;

Considerato che, pertanto, il predetto controvalore di L. 1.937.000.000.000 si eleva a L. 1.939.452.386.000 (1.937.000.000.000+2.452.386.000);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 263384 del 16 dicembre 1981, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a 48 mesi, con godimento 1° gennaio 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, ammonta, in valore nominale, a lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Il netto ricavo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro di cui al precedente art. 1 è accertato in L. 1.939.452.386.000, versate al cap. 5100 - capo X dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1982

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 288

(2749)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 giugno 1982.

Disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 concernente disposizioni in materia previdenziale;

Visto in particolare l'art. 14, sesto comma, del suddetto decreto, come modificato dalla legge di conversione, che estende a decorrere dal 1° gennaio 1982 ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il principio del versamento dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro e del calcolo delle prestazioni corrisposte dagli istituti previdenziali sulla retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori medesimi così come indicata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Considerato che la precitata norma demanda ad apposito decreto, da emanarsi ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione delle modalità e dei termini per la dichiarazione aziendale da parte dei datori di lavoro e per il versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, nonché per l'applicazione delle sanzioni a carico degli inadempienti;

Ritenuta la necessità di provvedere a tali adempimenti con la sollecitudine richiesta dalla decorrenza della nuova disciplina stabilita per legge al 1° gennaio dell'anno corrente come sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.
Dichiarazione aziendale

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale la dichiarazione degli operai agricoli a tempo indeterminato occupati. Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dal Servizio medesimo e approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, deve essere prodotta entro il decimo giorno dalla fine di ciascun trimestre e deve contenere le generalità, il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro, il codice di contribuente attribuito dal Servizio per i contributi agricoli unificati, l'estensione e ubicazione del terreno, le colture e gli allevamenti praticati, le generalità e la residenza dei lavoratori occupati e, per ciascuno di essi, la categoria e la qualifica, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite nel trimestre solare precedente, nonché gli importi mensili delle retribuzioni soggette

a contribuzione determinate ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, orrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori alle cinquecento lire.

Le dichiarazioni di cui al precedente comma fanno fede a tutti gli effetti, fatte salve le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti e la facoltà accertativa degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Comunicazione dati salariali ai fini del calcolo delle prestazioni

Ai fini della erogazione delle integrazioni salariali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e delle indennità giornaliere di malattia e maternità spettanti agli operai agricoli a tempo indeterminato nonché ai fini della erogazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti degli stessi lavoratori, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente:

a) l'ammontare della retribuzione, distinto nelle sue componenti, corrisposto ai singoli lavoratori nel periodo mensile di paga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio la sospensione del lavoro oppure l'astensione dal lavoro per malattia o maternità;

b) il numero delle giornate effettivamente prestate o comunque retribuite e l'ammontare delle retribuzioni mensili corrisposte nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno nel corso del quale viene presentata la domanda di pensione e la data di decorrenza della pensione medesima.

Copia delle dichiarazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma deve essere trasmessa contestualmente anche agli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 3.

Controllo delle dichiarazioni - notifica dell'accertamento

I dati delle dichiarazioni di cui al precedente art. 1 sono esaminati e rettificati, se inesatti o incompleti, da parte degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio. A tali fini, essi si avvalgono degli atti del collocamento della manodopera e di ogni altro elemento di riscontro in loro possesso.

Nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifiche che comportano un aumento dei contributi previdenziali ed assistenziali da corrispondere, i dati accertati sono notificati, con le modalità di cui all'ultimo comma dello art. 7 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ai datori di lavoro interessati.

Contro gli accertamenti di cui al comma precedente, sono ammessi i ricorsi previsti dall'art. 8 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni.

Nei casi in cui i predetti accertamenti sono stati operati in conseguenza delle segnalazioni effettuate ai sensi del secondo comma del successivo art. 4 la decisione del ricorso presentato dal datore di lavoro deve essere comunicata anche al lavoratore interessato.

Art. 4.

Posizione assicurativa dell'operaio a tempo indeterminato

Gli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono tenuti a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i dati occupazionali e retributivi riferiti allo anno solare precedente dichiarati dal datore di lavoro per ciascun operaio a tempo indeterminato.

I dati medesimi sono notificati a ciascun operaio a tempo indeterminato il quale, ove rilevi inesattezze od omissioni, le comunica al competente Ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati, fornendo ogni utile prova ai fini dei conseguenti accertamenti da espletare, anche in collaborazione con l'Ispettorato del lavoro, per l'acquisizione dei dati esatti e completi da prendere a base degli accertamenti d'ufficio di cui al precedente art. 3.

In caso di accertamento d'ufficio modificativo dei dati segnalati dai singoli datori di lavoro, le risultanze definitive debbono essere comunicate, oltre che alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche ai lavoratori interessati.

Art. 5.

Modalità e termini di versamento dei contributi previdenziali per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato impiegati nel corso di ciascun trimestre dello anno, debbono essere versati, rispettivamente, entro il 20 giugno, il 20 settembre ed il 20 dicembre dello stesso anno, per i primi tre trimestri, ed entro il 20 marzo dello anno successivo, per l'ultimo trimestre, mediante bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio per i contributi agricoli unificati, sulla base delle dichiarazioni aziendali presentate ai sensi del precedente articolo 1, con l'indicazione dell'importo da pagare.

Nei casi di accertamento d'ufficio di cui al primo comma del precedente art. 3, i contributi dovuti e gli accessori di legge, debbono essere versati entro il termine indicato sul bollettino di conto corrente postale predisposto dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

In caso di versamento dei contributi dovuti oltre i termini di cui al primo ed al secondo comma si applicano gli interessi per ritardato pagamento calcolati, nella misura prevista dal primo comma dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine previsto per ciascun versamento e quella di avvenuto pagamento.

In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

Sanzioni

Nei casi di inosservanza degli obblighi scaturenti dal precedente art. 1, nei quali ricorrono le fattispecie di omessa denuncia, di denuncia reticente o infedele o di evasione contributiva, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni.

Art. 7.

Disposizione transitoria per l'anno 1982

In sede di prima attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le dichiarazioni aziendali di cui al primo comma del precedente art. 1, relative al primo, al secondo ed al terzo trimestre del 1982, sono presentate congiuntamente entro il 10 ottobre dello stesso anno.

I contributi dovuti in riferimento alle predette dichiarazioni congiunte devono essere versati entro il 20 dicembre 1982.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1982

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2886)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 marzo 1982, n. **344.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Beato Michele Rua », in Torino.

N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Beato Michele Rua », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1982
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 353

DECRETO 30 aprile 1982, n. **345.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di quarta clinica chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1982
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 10

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 29 maggio 1982, n. 303 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1°] Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

[2°] *Per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto,* il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

[3°] Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, *convertito, con modificazioni, nella legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187. Per la destinazione dei beni acquistati con i fondi del bilancio dello Stato, si applica l'articolo 2 del medesimo decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, *convertito, con modificazioni, nella legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187. Per le speciali esigenze di servizio si applica l'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni.

[4°] *Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre* 1980 *e del febbraio* 1981 *dovranno essere unitariamente considerati.*

[5°] *Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni.*

Art. 2.

A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, *ivi compresi quelli relativi al personale ed agli esperti scelti con le modalità di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni e integrazioni,* valutati in complessive lire 200 miliardi, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la cui dotazione verrà corrispondentemente reintegrata in sede di determinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, *convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n.* 187.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(2917)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cable S.r.l. di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma Farmaceutici specializzati S.r.l. di Roma, è prolungata al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di c all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 ag sto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamen d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione c trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma Farmace tici specializzati S.r.l. di Roma, è prolungata al 1° maggio 19 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di c all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 ag sto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamen d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsio del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di T rino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è pi lungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra in cati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della p videnza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento retto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori teressati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsio del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di T rino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è pi lungata al 7 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sop indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettc *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazion della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamer diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori teressati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsio del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrettile Montodine (Cremona), è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applica ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 6

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsio del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrettile Montodine (Cremona), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applica ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 6

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsio del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.I.N. - Lavo zioni industriali navali di Baia (Napoli), è prolungata 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della p videnza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento retto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori teressati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsio del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.I.N. - Lavo zioni industriali navali di Baia (Napoli), è prolungata 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della p videnza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento retto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori teressati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsio del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.I.N. - Lavo zioni industriali navali di Baia (Napoli), è prolungata 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della p videnza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento retto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori teressati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori di Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foemina - Calzaturificio, con stabilimento in Buonabitacolo (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uno a Erre di Arezzo, è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia Elevator's Service di Polla (Salerno), è prolungata al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AE Borgo, con sede e stabilimento in Alpignano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Osimi Frigerio, con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Osimi Frigerio, con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.G.E.S. - Azienda generale elettronica servomeccanismi, con sede e stabilimento in Borgoticino (Novara), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.G.E.S. - Azienda generale elettronica servomeccanismi, con sede e stabilimento in Borgoticino (Novara), è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.V.A. - Società elettrochimica vesuviana azionaria, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.V.A. - Società elettrochimica vesuviana azionaria, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omevi, con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria F.lli Diana, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Gisa Confezioni di Cargano Ezio e Carlo, in Borgoticino (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jutificio Napoletano, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane Profilati, con stabilimento in Cellole, è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Paliotto e C. Costruzioni metalliche, stabilimento in S. Giovanni a Teduccio (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981 al 18 apri-

le 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foemina - Calzaturificio, con stabilimento in Buonabitacolo (Salerno), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2817)

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.A. Compagnia industriale alimentare con sede in Nocera Superiore (Salerno) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli Industriale di Firenze, stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca) è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi, stabilimento di Latina e uffici commerciali di Milano è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano a lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal in liquidazione, stabilimento di Milano, via Silva n. 36 è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci - Società elettrotecnica italiana con sede e stabilimento in Milano è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seci - Società elettrotecnica italiana con sede e stabilimento in Milano è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation con sede in Aprilia (Latina) è prolungata al 19 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsio
del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Ch
mical Corporation con sede in Aprilia (Latina) è prolungata
17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le ag
volazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), del
legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione c
trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Map di Latina
prolungata al 4 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sop
indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lette
a) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsio
del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos Electroni
di Soriano del Cimino (Viterbo) è prolungata al 27 dicembre 19
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di c
all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 ag
sto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamen
d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsio
del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mautren Mec
Aprilia (Latina) è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applica
ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art.
quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 6
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a pr
vedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione sa
riale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsio
del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine mec
niche sessane O.M.S. con stabilimento in Piedimonte di Ses
(Caserta) è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavo
tori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto co
ma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istitu
nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere
pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale
lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsio
del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poligrafica co
merciale industriale di Pomezia (Roma) è prolungata al 21 f
braio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevo
zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della leg
12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza soci
è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamen
d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsio
del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos
in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura di Mon
di Resnati e C. S.p.a. con sede e stabilimento in Monza è prol
gata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indic
le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e
della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della pre
denza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diret
del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interess

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsio
del trattamento straordinario di integrazione salariale, dispos
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello industri
di Torino è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavorat
sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comn
lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 in favore dei la
ratori dipendenti dalla S.p.a. Corà Domenico & Figli sede
stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelli (Vicen
è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'in
grazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4
glio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazi
di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 ag
sto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamen
d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacier con sede in Albisola Superiore (Savona) è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacier con sede in Albisola Superiore (Savona) è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino di Beinasco (Torino) è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.T. Industria stampaggi Torino di Beinasco (Torino) è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli) e prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivarossi di Sagnino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivarossi di Sagnino è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ligure con sede in Milano, stabilimento di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona) è prolungata al 20 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ligure con sede in Milano, stabilimento di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona) è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saila con sede in Frosinone è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Presint di Casoria (Napoli) in liquidazione è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. I.P.M. Industria poligrafica Meridionale con stabilimenti in Qualiano (Napoli) è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fra.Be.Vin di Marsala è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.I.L. - Matera industria laterizi con sede in Matera è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 novembre 1981 al 16 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2818)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Traguardo 72 », in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982 l'avv. Corrado Noulian è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia « Traguardo 72 a r.l. », in Roma, in sostituzione dell'avv. Severino Serrao che non ha accettato l'incarico, e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata fino al 23 novembre 1982.

(2757)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Calenzano

Con decreto 4 maggio 1982, n. 724, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Garille, in comune di Calenzano (Firenze), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 69, mappale 315, di mq 440, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 luglio 1980, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, che fa parte integrante del citato decreto.

(2839)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi dell'8 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1318,30	1318,30	1318,90	1318,30	—	1318,25	1318,20	1318,30	1318,30	1318,30
Dollaro canadese .	1049,80	1049,80	1051 —	1049,80	—	1049,75	1050,05	1049,80	1049,80	1049,80
Marco germanico .	552,05	552,05	553,30	552,05	—	552,10	552,02	552,05	552,05	552,10
Fiorino olandese .	498,40	498,40	499,78	498,40	—	498,35	498,48	498,40	498,40	498,40
Franco belga	29,202	29,202	29,28	29,202	—	29,15	29,207	29,202	29,202	29,20
Franco francese	212,49	212,49	212,75	212,49	—	212,50	212,50	212,49	212,49	212,47
Lira sterlina . .	2360 —	2360 —	2362 —	2360 —	—	2360 —	2360 —	2360 —	2360 —	2360 —
Lira irlandese	1913,75	1913,75	1916 —	1913,75	—	—	1911 —	1913,75	1913,75	—
Corona danese .	162,46	162,46	162,80	162,46	—	162,45	162,47	162,46	162,46	162,45
Corona norvegese .	216,08	216,08	216,25	216,08	—	216,10	216,15	216,08	216,08	216,05
Corona svedese .	222,97	222,97	223 —	222,97	—	222,95	223 —	222,97	222,97	222,95
Franco svizzero . .	647,89	647,89	646,50	647,89	—	647,90	647,50	647,89	647,89	647,88
Scellino austriaco .	78,405	78,405	78,65	78,405	—	78,35	78,42	78,405	78,405	78,40
Escudo portoghese .	18,15	18,15	18,18	18,15	—	18,10	18,10	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola . .	12,38	12,38	12,42	12,38	—	12,40	12,388	12,38	12,38	12,38
Yen giapponese . . .	5,359	5,359	5,37	5,359	—	5,36	5,361	5,359	5,359	5,35
E.C.U. .	1322,61	1322,61	—	1322,61	—	—	1322,61	1322,61	1322,61	—

Media dei titoli dell'8 giugno 1982

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	41,075
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 .	97,925
» 5,50% » » 1968-83 .	92,125
» 5,50% » » 1969-84 .	86,250
» 6% » » 1970-85 .	82,425
» 6% » » 1971-86 .	77,050
» 6% » » 1972-87 .	78,650
» 9% » » 1975-90 .	74,675
» 9% » » 1976-91 .	70,800
» 10% » » 1977-92 .	76,800
» 12% (Beni Esteri 1980) .	69,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	68,550
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	86,800
» » » Ind. 1- 7-1979/82 .	99,850
» » » » 1- 7-1980/82 . .	99,875
» » » » 1- 8-1980/82 .	99,975
» » » » 1-10-1979/82 .	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82 .	99,87
» » » » 1-12-1980/82 .	99,85
» » » » 1- 1-1980/83 .	99,95
» » » » 1-10-1980/83 .	99,75
» » » » 1- 9-1981/83 . .	99,85
» » » » 1-10-1981/83 . .	99,70
» » » » 1-11-1981/83 . .	98,65
» » » » 1- 3-1981/84 .	98,72
» » » » 1- 4-1981/84 .	99 —
» » » » 1- 6-1981/84 .	98,87
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,47
» » » 18% 1- 7-1983	99,75
» » » 12% 1-10-1983	90,55
» » » 12% 1- 1-1984	88,77
» » » 12% 1- 4-1984	87,17
» » » 12% 1-10-1984	85,45
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1319 —
Dollaro canadese . . .	1049,90
Marco germanico	552,885
Fiorino olandese	499,27
Franco belga	29,254
Franco francese	212,46
Lira sterlina	2359,30
Lira irlandese	1912,25
Corona danese	162,47
Corona norvegese	215,96
Corona svedese	222,79
Franco svizzero	645,98
Scellino austriaco	78,49
Escudo portoghese . . .	17,98
Peseta spagnola	12,38
Yen giapponese	5,36
E.C.U.	1323,64

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento dell'aliquota di prelievo di corresponsabilità sul latte

Per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) numero 1189/82 del 18 maggio 1982 del Consiglio che modifica l'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, l'importo del prelievo calcolato sulla base del 2% del prezzo indicativo del latte è stabilito in L. 691,16 per 100 kg di latte conferito.

Per i produttori di latte delle zone svantaggiate, di cui all'art. 3, par. 4 e 5 della direttiva (CEE) 75/268, l'importo del prelievo anzidetto è ridotto a L. 518,44 limitatamente ai primi 60.000 kg di latte conferiti nel corso della campagna di commercializzazione 1982-83.

Tali aliquote, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1822 del 5 agosto 1977, si applicano al latte conferito posteriormente al 31 maggio 1982.

(2902)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dall'Università di Napoli alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Udine.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia del cristianesimo della facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Gianfranco Ferrarese alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Udine.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1982, registro n. 68 Istruzione, foglio n. 400.

(2887)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a undici posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli Istituti e per i posti sottoindicati:

Servizi generali del rettorato . . . . . posti 5

Facoltà di economia e commercio:
istituto di statistica . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di clinica odontoiatrica . . . . posti 1
istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di scienza dell'informazione . . . posti 1

Facoltà di agraria:
istituto di coltivazioni arboree . . . . . posti 1

Facoltà di medicina veterinaria:
istituto di zootecnica generale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Nel caso in cui il candidato presenti una sola istanza per più concorsi, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(2925)

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, (settima qualifica funzionale) presso il centro e per il posto sottoindicato:

Centro di calcolo . . . . posti 5

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica, fisica, in scienze dell'informazione, in ingegneria, economia e commercio e scienze economiche e statistiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria *presso il centro e per il posto sottoindicato:*

C.E.D.A. . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Servizi generali del rettorato (per esigenze del C.E.D.A.) posti 4

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2860)

Concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Centro di calcolo posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia

istituto di clinica oculistica » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Modena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Modena.

(2861)

Concorso a due posti di curatore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di curatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dei musei delle scienze e degli orti botanici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Napoli per l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze naturali o scienze biologiche o agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2862)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di matematica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(2863)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di filologia moderna (per le esigenze del centro studi veneti) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Venezia scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Venezia.

(2865)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici, degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra e perito edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo - Direttore dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, via Cimino, 2 - 89100 Reggio Calabria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

(2864)

Concorso ad un posto di segretario presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale), presso l'Università della Calabria.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, Commende di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(2856)

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore, segretario e infermiere generico, presso l'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale), presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie nervose e mentali posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria (centro fecondazione artificiale) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università di Bologna.

Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica per segretario d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile di azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciato dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciato dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica . . . . . . posti 13

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica posti 10

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(2855)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica posti 1
istituto di clinica medica generale e terapia medica » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado, o altro titolo equipollente e norma di legge.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare per quale posto intende concorrere. E' consentita, con una singola istanza la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi sopra indicati. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(2857)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della marina militare - ruolo medici), anno accademico 1981-82.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 17 Difesa, foglio n. 269, concernente il concorso per l'ammissione di quarantotto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze di cui cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1981-82;

Visto il decreto ministeriale in data 7 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1982, registro n. 39 Difesa, foglio n. 267, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ritenuta l'opportunità ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare di 1/10 il numero dei posti da conferire ai concorrenti, elevandoli da cinque a sei;

Visti gli atti della commissione giudicatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' stata approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia dell'Accademia di sanità militare interforze (Corpo sanitario della Marina militare, ruolo medici), anno accademico 1981-82:

1) Catapano Minotti Girolamo, nato il 5 settembre 1962	punti	29,562
2) Ravecca Fabio, nato il 1° novembre 1961	»	28,055
3) Buono Francesco, nato il 26 luglio 1962	»	25,395
4) Pera Antonio, nato il 17 gennaio 1961	»	23,500
5) Panico Saverio, nato il 4 giugno 1962	»	23,000
6) Ressa Gaetano, nato il 25 gennaio 1963	»	22,333
7) Giannini Fabrizio, nato l'11 gennaio 1961	»	21,833
8) Fiore Josè Ramon, nato il 29 gennaio 1960	»	20,944
9) Brogna Roberto, nato il 16 novembre 1963	»	20,142
10) Gagliano Matteo, nato l'8 gennaio 1961	»	19,500

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed in rapporto al numero dei posti messi a concorso, aumentato di 1/10 ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, sono dichiarati vincitori i seguenti concorrenti venendo classificati nel seguente ordine di graduatoria:

1) Catapano Minotti Girolamo	punti	29,562
2) Ravecca Fabio	»	28,055
3) Buono Francesco	»	25,395
4) Pera Antonio	»	23,500
5) Panico Saverio	»	23,000
6) Ressa Gaetano	»	22,333

I predetti vincitori del concorso sono nominati allievi del primo anno dell'Accademia di sanità militare interforze, facoltà di medicina e chirurgia, del Corpo sanitario della Marina militare, anno accademico 1981-82, dal 1° novembre 1981.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1982
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 187

(2788)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo della carriera di concetto tecnica (disegnatori).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla 4ª edizione straordinaria del Notiziario e bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 15 marzo 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 1981, n. 11261, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1982, registro n. 7 A.N.A.S., foglio n. 63, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo della carriera di concetto tecnica (disegnatori) dell'esame indetto con decreto interministeriale 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 222.

(2898)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo della carriera ausiliaria amministrativa (commessi).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla 4ª edizione straordinaria del Notiziario e bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 15 marzo 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 3 ottobre 1981, n. 11262, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1982, registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 362, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo della carriera ausiliaria amministrativa (commessi) dell'A.N.A.S. indetto con decreto interministeriale 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 222.

(2899)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1981, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a ventuno posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1981, registrato il 6 ottobre 1981, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 388, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a ventuno posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 18 aprile 1981:

1) Laterza Nastasi Enrica . . . punti 24,225
2) Del Vicario Cossu Enrica . . . » 22,880
3) Carbone Prosperetti Anna Maria . . . punti 22,770
4) Calamaro Luciano . . . . . . » 22,600
5) Casale Anna Maria . . . . . . » 22,200
6) Tilesi Ovidio . . . . » 20,220

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Laterza Nastasi Enrica
2) Del Vicario Cossu Enrica
3) Carbone Prosperetti Anna Maria
4) Calamaro Luciano
5) Casale Anna Maria
6) Tilesi Ovidio

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1982

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1982
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 285

(2807)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 30, IN CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chieri (Torino).

(415/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 60, IN VIMERCATE

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale del presidio ospedaliero di Vimercate (Milano).

(414/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 156 del 9 giugno 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità sanitaria locale n. 36, *in Susa*: Concorsi pubblici, ad un posto di tecnico di laboratorio, un posto di ostetrica e posti di infermiere professionale e riapertura termini del concorso pubblico, ad un posto di operaio specializzato idraulico.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 7.

Integrazione provinciale degli indennizzi di espropriazione e di occupazione per l'esecuzione di opere di competenza statale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) La provincia provvede ad integrare gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione e occupazione per l'esecuzione di opere di competenza del medesimo, in misura pari alla differenza tra l'ammontare determinato, a titolo definitivo, provvisorio o di acconto, dei competenti organi statali, e quello determinabile applicandosi i criteri previsti dagli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

(2) A tale fine l'ufficio estimo della provincia redige apposita stima entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria al pagamento diretto dell'indennità agli aventi diritto o dal ricevimento della dichiarazione di questi ultimi di avere ricevuto un acconto sull'indennizzo ai sensi dell'art. 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, resa nelle forme in esso prescritte o, nei casi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, dal ricevimento da parte dei cedenti di copia autentica dell'atto con cui è stata stipulata la relativa convenzione con il competente organo statale.

(3) Entro i successivi 30 giorni il presidente della giunta provinciale con proprio decreto, indica l'ammontare dell'integrazione provinciale spettante agli aventi diritto e ne dispone il pagamento in loro favore, unitamente all'indennizzo statale. Copia del provvedimento viene comunicata ai competenti organi statali ai fini dell'emissione del decreto di esproprio, nonché del rimborso alla provincia da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito.

(4) Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui ai commi precedenti, gli uffici statali competenti provvedono direttamente al versamento dell'indennità di espropriazione o di occupazione, rimanendo impregiudicata l'adozione da parte del presidente della giunta provinciale del proprio provvedimento integrativo.

(5) Nel decreto presidenziale di cui ai commi precedenti viene distinto l'ammontare dell'indennizzo statale, a titolo definitivo, provvisorio o di acconto, da quello dell'integrazione provinciale. Contro l'integrazione provinciale non è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto. Qualora, in sede di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la stessa determini un'indennità maggiore di quella stabilita dalla competente autorità amministrativa, dall'ulteriore importo dovuto dall'ente espropriante o occupante viene dedotta l'integrazione provinciale, fino all'importo ad essa corrispondente.

(6) Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione ai procedimenti in corso, se la liquidazione dell'indennità di esproprio o occupazione statale non sia divenuta definitiva, ovvero non sia impugnabile, ovvero non sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge e sempreché la notifica dell'indennità provvisoria ai proprietari espropriandi sia avvenuta in data non anteriore al 1° gennaio 1981.

(7) Ai fini del rimborso previsto dal penultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive integrazioni, i competenti organi statali sono tenuti a comunicare al presidente della giunta provinciale copia del provvedimento di determinazione dell'indennizzo di espropriazione o di occupazione definitivo. Il rimborso dell'importo dovuto avviene in favore della provincia entro 6 mesi dalla data di emissione di quest'ultimo provvedimento.

Art. 2.

(1) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si fa fronte mediante utilizzo di quote dello stanziamento iscritto al cap. 81125 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

(2) per gli esercizi finanziari successivi il relativo stanziamento di bilancio sarà stabilito dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 marzo 1982

MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 8.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *aprile* 1982)

(*Omissis*)

LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1982, n. 9.

Anticipazione finanziaria per mutui agevolati al settore industriale erogabili tramite l'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige - Investitionsbank Trentino-Südtirol.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) La provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere e a disporre un'apertura di credito in conto corrente fruttifero per un periodo massimo di anni 10 al tasso del 5% e per un importo di lire 10.000 milioni a favore dell'Istituto per l'esercizio sul credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino - Alto Adige - Investitionsbank Trentino-Südtirol, con sede a Trento, ai sensi dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modifiche.

Art. 2.

(1) La liquidità derivante dall'apertura di credito in c/c di cui all'articolo precedente, potrà essere impiegata dall'Istituto Mediocredito Trentino - Alto Adige - Investitionsbank Trentino-Sudtirol, per la concessione di mutui agevolati a piccole e medie imprese industriali a scopo di investimento, ampliamento e/o ammodernamento, nonché ristrutturazione tecnica e riconversione aziendale.

(2) L'impiego dell'apertura di credito suddetta sarà regolamentata con apposita convenzione tra l'Istituto Mediocredito e la provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3.

(1) Alla copertura dell'onere di lire 10.000 milioni indicate all'art. 1 a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione per l'anno 1981 e non impegnati entro l'esercizio stesso, per l'attuazione degli interventi nel settore industriale previsti dalla legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25.

(2) Con il provvedimento di assestamento del bilancio 1982 i mezzi finanziari stanziati nel bilancio 1981 per l'attuazione della citata legge provinciale n. 25 del 1981 e transitati tra le economie dell'esercizio 1981 per mancato impegno, detratto l'importo di lire 10.000 milioni utilizzato per il finanziamento della presente legge, saranno riassegnati al settore di provenienza, secondo le indicazioni che saranno stabilite dal provvedimento legislativo assunto in connessione con l'assestamento predetto.

Art. 4.

(1) Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento agli stanziamenti di competenza:

Stato di previsione dell'entrata
(con integrazione del testo)

Riporto dell'esercizio precedente di stanziamenti vincolati all'industria, non utilizzati sui fondi globali e su altri capitoli di spesa . . L. 10.000.000.000

Stato di previsione della spesa

Cap. 73025. — Spesa per la costituzione di un'apertura di credito in conto corrente fruttifero a favore dell'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige - Investitionsbank Trentino-Südtirol, per finanziamenti agevolati al settore industriale . . . . . . L. 10.000.000.000

Art 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 marzo 1982

MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10.

Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Sezione I
MASI CHIUSI

Art. 1.

(1) Dopo il secondo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei mesi chiusi, in seguito denominato testo unico approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, vengono inseriti i seguenti commi:

« In mancanza di casa di abitazione e dell'annesso rustico la costituzione di un maso chiuso è ammessa a condizione che:

a il richiedente sia coltivatore diretto ai sensi dell'art. 31 della legge n. 590/1965;

b) il richiedente non sia o non sia stato proprietario negli ultimi cinque anni di un alloggio idoneo per la famiglia coltivatrice.

La commissione locale per i masi chiusi accerta l'idoneità o meno dell'eventuale alloggio sulla base di pareri vincolanti conformi rilasciati dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste e dalla commissione urbanistica provinciale. Detti pareri devono essere espressi su richiesta dell'interessato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di pareri non conformi o in mancanza di un parere decide la giunta provinciale.

Le costruzioni necessarie, sia i vani residenziali, sia i vani aziendali per il maso, devono essere erette entro tre anni dalla costituzione del maso chiuso. Una proroga del suddetto termine può essere concessa dalla commissione provinciale per i masi chiusi in caso di comprovata necessità ».

Art. 2.

(1) L'art. 9 del testo unico viene sostituito dal seguente:

« Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso, nonché nella consistenza dei diritti reali congiunti con il maso chiuso che non derivino da espropriazioni per pubblica utilità ed operazioni di riordino fondiario approvato dalla giunta provinciale ai sensi delle vigenti disposizioni, occorre l'autorizzazione della commissione locale per i masi chiusi: la stessa è necessaria per la costituzione del diritto di superficie, enfiteusi e servitù di pascolo.

Il volume residenziale complessivamente realizzato nella sede del maso chiuso ai sensi dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico forma parte inscindibile del maso chiuso ».

Art. 3.

(1) L'art. 14 del testo unico viene sostituito dal seguente:

« L'unione di due o più masi chiusi in un unico maso chiuso è ammessa ai fini dell'arrotondamento fondiario e della migliore lavorazione, purchè in seguito all'unione il reddito massimo ammissibile ai sensi dell'art. 2 non venga superato ».

Art. 4.

(1) Nel testo unico viene inserito il seguente art. 15/*a*:

« Nel caso di alienazione di un maso chiuso i confinanti non possono esercitare il diritto di prelazione.

Ogni diritto di prelazione è escluso in caso di alienazione a persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 18.

Nel caso in cui più aventi diritto di prelazione dichiarino di voler esercitare tale diritto, deve essere data la preferenza a colui che ha in affitto la sede dell'azienda o la maggior parte degli stabili del maso chiuso, a condizione che sia coltivatore diretto, a cui seguono in graduatoria gli aventi diritto in base all'estensione dei fondi affittati.

Per quanto non regolamentato da questa legge e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge n. 590/1965 e relative modifiche ».

Art. 5.

(1) Il terzo comma dell'art. 27 del testo unico viene sostituito dal seguente:

« Tutte le somme dovute ai coeredi hanno ipoteca legale salvo esplicita rinuncia da parte dei coeredi maggiorenni. Gli importi dovuti sono da adeguare a partire dalla scadenza alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».

Art. 6.

(1) L'ultimo comma dell'art. 27 del testo unico viene abrogato.

Art. 7.

(1) Il primo comma dell'art. 29 del testo unico viene sostituito dal seguente:

« Se l'assuntore aliena il maso o parti del medesimo entro 10 anni dall'apertura della successione è tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo derivante dall'alienazione sul prezzo di assunzione. La cessione del maso a parenti in linea diretta non viene consi-

derata alienazione ai sensi del presente comma. Il diritto rimane tuttavia nei confronti del nuovo assuntore nel caso in cui non siano ancora trascorsi i 10 anni e comunque fino alla loro scadenza ».

Art. 8.

(1) L'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico viene sostituito dai seguenti:

« Se entro due anni dal sorgere dell'obbligazione l'obbligato ai sensi del primo comma acquista un altro maso oppure appezzamenti di terreno agrario o forestale di valore equivalente nel territorio della provincia di Bolzano e che vengano incorporati nel maso, oppure investe il ricavato in migiloramenti inerenti al maso, ha facoltà di dedurre l'importo di detti investimenti. I commi dal primo al quinto vengono applicati al nuovo maso o agli appezzamenti acquistati in quanto compatibili ».

Art. 9.

(1) Nel testo unico viene inserito il seguente art. 29/*a*:

« Se il maso, in tutto o in parte, viene venduto o assegnato a creditori in esecuzione forzata entro il termine previsto dal precedente articolo, l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria per la divisione suppletoria l'eccedenza del ricavo della vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione.

In tal caso si applicano il secondo, quinto e sesto comma dell'art. 29. Il diritto dei coeredi o dei loro discendenti può esercitarsi sul ricavato dell'esecuzione forzata solo nei limiti del residuo finale spettante al debitore esecutato, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e al miglioramento del maso ».

Art. 10.

(1) Nel testo unico viene inserito il seguente art. 30/*a*:

« Nel caso in cui nessuno dei coeredi presenti la dichiarazione di assunzione prevista dall'art. 30 entro il termine di decadenza di due anni, il diritto di assunzione ai sensi degli articoli dal 18 al 25 spetta al coerede che lavora il maso da almeno cinque anni prima della entrata in vigore della presente legge. Il diritto di assunzione spetta anche ai suoi discendenti, in quanto lavorino il maso ».

Art. 11.

(1) Nel testo unico viene inserito il seguente art. 30/*b*:

« Nei casi in cui la successione abbia per oggetto una quota di comproprietà di un maso chiuso, l'erede chiamato all'assunzione ha diritto ad assumere la quota medesima ai sensi degli articoli dal 18 al 25; impregiudicati restano i diritti degli altri comproprietari ».

Art. 12.

(1) Nel testo unico viene inserito il seguente art. 30/*c*:

« In tutti i casi in cui il maso chiuso costituisca comproprietà in caso di vendita di singole quote e di assegnazione in via di divisione, il comproprietario che lavora il maso ha il diritto di prelazione.

Detto diritto di prelazione ha la precedenza nei confronti di diritti di prelazione previsti da altre normative.

Per quanto riguarda le forme procedurali sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 590/1965 e successive modifiche.

Nel caso che nessuno dei comproprietari abbia i requisiti previsti o l'avente diritto non intendesse esercitare il diritto di prelazione vale la norma dell'art. 732 del codice civile ».

Art. 13.

(1) Nell'art. 32/*b* del testo unico viene inserito il seguente quarto comma:

« Nelle assunzioni di maso per atti tra vivi e *mortis causa* gli obblighi posti a carico dell'assuntore in ordine al mantenimento sul maso dei genitori o di uno solo di essi, potranno essere tavolarmente garantiti con l'iscrizione dell'onere reale di mantenimento ai sensi del titolo ».

Art. 14.

(1) Il secondo comma dell'art. 37 del testo unico viene sostituito dal seguente:

« I membri vengono nominati dal presidente della giunta provinciale, rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermati ».

(2) Il terzo comma dell'art. 38 del testo unico viene sostituito dal seguente:

« La commissione è nominata per cinque anni con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta stessa ».

Art. 15.

(1) Nel testo unico viene inserito il seguente art. 40/*b*:

« Le autorizzazioni delle commissioni locali per i masi chiusi concernenti la costituzione o lo svincolo di maso o il distacco di costruzioni di qualsiasi genere, devono essere trasmesse all'assessorato per l'agricoltura e le foreste, provviste degli atti inerenti, entro 15 giorni dalla data del provvedimento stesso. Le autorizzazioni diventano esecutive trascorsi 30 giorni dalla data del loro arrivo, a meno che, entro questo termine, l'assessorato per l'agricoltura e le foreste non impugni tali autorizzazioni e le sottoponga alla commissione provinciale per i masi chiusi, la quale può confermare, modificare o annullare le stesse. Entro 15 giorni dalla data della decisione, l'assessore per l'agricoltura e le foreste o il membro della commissione provinciale per i masi chiusi indicato nell'art. 39/sub, lettera *c*), per motivi di violazione di legge può chiedere alla giunta provinciale l'annullamento della decisione.

Per le autorizzazioni spedite con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno vale come data di arrivo quella della ricevuta, per quelle arrivate per posta ordinaria vale la data del protocollo di entrata dell'ufficio competente. Se la consegna avviene manualmente, l'ufficio dà conferma immediata del ricevimento.

Nel caso di incompletezza degli atti, vengono richieste ulteriori informazioni e il termine di 30 giorni parte dalla data di arrivo delle informazioni richieste.

L'assessorato per l'agricoltura e le foreste applica sulle autorizzazioni diventate esecutive dopo il decorso del termine la seguente dicitura: "esecutivo per decorso del termine ai sensi dell'art. 40/*b* del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi" ».

Art. 16.

Creazione e attribuzione della denominazione di « maso avito » rispettivamente « Erbhof »

(1) Per onorare dignitosamente esempi di fedele e lodevole conservazione delle proprietà contadine tramandate di generazione in generazione, la giunta provinciale riconosce la denominazione di « maso avito », rispettivamente « Erbhof » ai masi chiusi, rimasti da almeno 200 anni nell'ambito della stessa famiglia in linea diretta o in linea collaterale fino al secondo grado, trasmessi sia per causa di morte, che per atti tra vivi, e coltivati e abitati dal proprietario stesso.

Art. 17.

(1) La giunta provinciale è autorizzata a riassumere e coordinare le disposizioni di questa legge con quelle del testo unico in un nuovo testo unico.

Sezione II

LEGGE SULL'ASSISTENZA CREDITIZIA PER ASSUNTORI DI MASI CHIUSI

Art. 18.

(1) L'art. 5 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22, è abrogato.

Sezione III

USI CIVICI

Art. 19.

(1) L'art. 3 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, viene sostituito dal seguente:

« Hanno diritto di uso civico i cittadini residenti da almeno quattro anni nella relativa frazione e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune.

I redditi dei beni di uso civico sono da utilizzare nel seguente ordine di preferenza:

a) spese per l'amministrazione e investimenti per il mantenimento e il miglioramento dei beni di uso civico e concessione di contributi ad associazioni operanti nella frazione rispettivamente nel comune. L'ammontare dei contributi non può superare il 10% dell'intero reddito;

b) soddisfazione dei diritti iscritti nel libro fondiario o accertabili con altri mezzi di prova;

c) il 30% del reddito rimanente per la manutenzione di strade interpoderali o per iniziative collettive nell'interesse dell'agricoltura. Per l'impiego dei mezzi previsti con questa lettera *c*), dal comitato di amministrazione vengono raccolte proposte dall'organizzazione locale dei contadini maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

d) soddisfazione del fabbisogno di legname delle aziende agricole, sempreché nei boschi in proprietà la ripresa decennale definita dall'autorità forestale competente in base alle schede boschive non superi i 10 metri cubi all'anno;

e) aiuti in casi di particolare bisogno;

f) soddisfazione del fabbisogno di legname delle persone non comprese sotto la lettera *d*) con preferenza dei meno abbienti;

g) finanziamento di iniziative di interesse generale.

Ai sensi della presente legge si considerano aziende agricole le aziende con una superficie minima di mezzo ettaro di terreno coltivato e corredate degli edifici abitativi e aziendali».

Art. 20.

(1) Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, è abrogato.

Sezione IV

Art. 21.

(1) Per l'attuazione degli articoli 15 e 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 9 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982.

(2) Alla copertura dell'onere del comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista al n. 80 della tabella *A*, approvata con l'art. 1 della legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34, e del relativo stanziamento iscritto al cap. 71255 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

(3) La spesa a carico degli esercizi successivi sarà stabilita annualmente dalla legge finanziaria, che ne indicherà anche la relativa copertura.

Art. 22.

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento:

Cap. 71200. — Spese per l'applicazione delle leggi sui masi chiusi, comunità agrarie, ecc. . . . . . . L. 9.000.000

In diminuzione:

Cap. 71255. — Contributi a consorzi per la difesa contro la grandine, ecc. . . . . . L. 9.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 marzo 1982

MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 11.

Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 6 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

(1) Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo dello artigianato nell'ambito degli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, la giunta provinciale pone in atto gli strumenti indicati nelle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Contributi in conto capitale

(1) Allo scopo di promuovere l'autofinanziamento delle imprese artigiane, la giunta provinciale è autorizzata a concedere ad artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, contributi in conto capitale per le seguenti iniziative:

1) acquisto di macchinario, impianti tecnici, attrezzature, arredamento e mezzi di trasporto;

2) contenimento dei consumi di energia primaria e sviluppo dell'utilizzazione delle fonti di energie rinnovabili;

3) installazione di impianti destinati alla depurazione delle acque e dell'aria, nonché di tecniche e dispositivi atti all'eliminazione o diminuzione di rumori.

Art. 3.

Misure di intervento, ammissibilità e documentazione

(1) I contributi in conto capitale di cui all'articolo precedente sono concessi nelle seguenti misure:

a) per le iniziative di cui ai punti 1) e 2) fino al 30 %;

b) per l'installazione di impianti di cui al punto 3) fino al 15 %.

(2) Sono ammesse a contributo di cui al punto 2) del precedente articolo le spese per le seguenti iniziative intese a:

a) coibentazione negli edifici aziendali;

b) sostituzione dei generatori di calore e relativi impianti di regolazione;

c) adozione di apparecchiature che consentano la copertura di non meno del 30 % del fabbisogno termico annuo dello impianto;

d) adozione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore;

e) produzione di energia idroelettrica mediante piccole derivazioni;

f) impianti di compensazione e rifasamento.

(3) Per ottenere il contributo di cui all'art. 2, punto 2), deve essere presentato un piano tecnico dal quale sia possibile desumere il costo, la redditività dell'iniziativa e il bilancio energetico. Per le iniziative di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma precedente deve risultare dal piano energetico un risparmio non inferiore al 20 %. La documentazione deve essere certificata da una dichiarazione di un tecnico o maestro artigiano iscritti all'albo professionale.

(4) Per ottenere i contributi di cui all'art. 2, punto 3), deve essere presentato un piano tecnico dal quale sia possibile desumere l'utilità dell'iniziativa e i suoi effetti sull'ambiente.

(5) Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le imprese che si impegnano ad applicare, in base alle leggi vigenti, nei confronti dei propri dipendenti, i contratti collettivi e gli accordi nazionali, provinciali e aziendali stipulati fra l'associazione provinciale degli artigiani e le organizzazioni dei lavoratori e garantire le libertà sindacali. Si obbligano, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

Art. 4.

(1) I contributi di cui all'art. 2 non sono cumulabili con l'intervento del credito agevolato di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1.

Art. 5.

Consorzi, società consortili e comunioni di interesse fra imprese artigiane

(1) Allo scopo di favorire il sorgere di consorzi, di società consortili di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e di comunioni di interesse, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annuali fino al 30 % della spesa ammissibile e riguardante ogni attività avente attinenza con la promozione, lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, e in particolare:

a) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate;

b) la creazione di reti distributive comuni e l'acquisizione di ordinativi, nonché l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

c) la partecipazione a gare e appalti sui mercati nazionali ed esteri;

d) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.

(2) Per poter beneficiare dei contributi di cui al comma precedente, i richiedenti devono offrire la possibilità di ingresso di altre imprese artigiane che ne abbiano titolo e interesse.

(3) I consorzi e le società consortili di cui al primo comma devono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

(4) E' altresì vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto dei consorziati e delle società consortili.

Art. 6.

Operazioni leasing

(1) Possono essere ammesse a contributo di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, e fino alla concorrenza del 50 % del loro ammontare, anche le iniziative realizzate mediante operazione di locazione finanziaria intraprese con società di leasing convenzionate con istituti di credito di cui all'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6, e successive modifiche.

Art. 7.

Modalità di erogazione di contributi in conto interessi

(1) Per l'erogazione dei contributi di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, si applicano le seguenti modalità:

1) in caso di estinzione anticipata totale di un finanziamento concesso ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di un'impresa, l'erogazione del contributo cessa a partire dalla scadenza della rata successiva;

2) in caso di estinzione parziale di un finanziamento agevolato, l'entità del contributo è ridotta proporzionalmente a partire dalla successiva rata;

3) in caso di cessione di azienda o successione i contributi possono essere trasferiti dal beneficiario originario al subentrante, purché lo stesso continui ad esercitare l'attività della impresa e subentri nel contratto di finanziamento; la relativa autorizzazione è rilasciata dall'ufficio provinciale competente;

4) i contributi continuano ad essere erogati anche nel caso che l'azienda artigiana del beneficiario sia stata trasformata in un'impresa industriale;

5) su richiesta e previo parere della commissione di cui all'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, e successive modifiche, la provincia può liquidare i contributi già concessi in conto interessi nella forma di contributo rateale direttamente alle imprese artigiane, purché l'azienda beneficiaria continui la propria attività e qualora l'eventuale estinzione anticipata avvenga prima della scadenza della sestultima rata di ammortamento.

Art. 8.

Contributi rateali

(1) La provincia può concedere i contributi ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, entro i limiti di stanziamento previsti per l'attuazione della stessa e con la procedura ivi prevista, per quanto applicabile, anche qualora l'impresa non ricorra al credito, sotto forma di contributi rateali. Tale contributo è cumulabile con il contributo in conto interessi.

Art. 9.

Cooperativa artigiana di garanzia

(1) Allo scopo di accrescere la disponibilità di garanzia, necessaria per l'accesso al credito agevolato, la giunta provinciale e autorizzata ad integrare «una tantum» il fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano, di cui alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, per l'importo di lire 500 milioni.

(2) L'importo massimo annuo, previsto dall'art. 3 della legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche, a titolo di parziale rimborso delle perdite annuali per insolvenza dei soci è aumentato a lire 150 milioni. Detto rimborso non può superare il 60 % delle perdite stesse.

Art. 10.

Contributi per l'apprendistato artigiano

(1) Allo scopo di favorire l'assunzione e l'addestramento di apprendisti in base alle leggi vigenti in materia, la provincia è autorizzata ad erogare contributi a favore dei titolari delle imprese artigiane iscritte nel registro di cui all'art. 7 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3.

(2) I criteri di assegnazione e l'ammontare dei contributi saranno fissati con deliberazione della giunta provinciale previo parere della commissione provinciale dell'artigianato.

Art. 11.

Zone produttive

(1) All'art. 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Il contributo di cui al primo comma del presente articolo può essere concesso anche direttamente ad aziende che intendono costruire o ampliare i propri stabilimenti ubicati non in zone per insediamenti produttivi, purché i relativi progetti siano conformi ai piani urbanistici».

Art. 12.

Norme procedurali

(1) I contributi di cui all'art. 2 verranno concessi con deliberazione della giunta provinciale previo parere della commissione di cui all'art. 6 della legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, e successive modifiche. Per le domande di contributo di cui all'art. 2, punto 3), nonché all'art. 3, punto 2), la commissione deve sentire gli uffici provinciali competenti per le rispettive materie.

(2) Per la liquidazione e il pagamento dei contributi di cui all'art. 5 della presente legge e agli articoli 1 e 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, si applicano per analogia le norme degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, in materia di contabilità.

(3) Il quarto comma dell'art. 8 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, è soppresso.

Art. 13.

Norme transitorie

(1) Nella prima applicazione della presente legge possono essere ammesse ai benefici di cui agli articoli 2 e 6 le iniziative i cui investimenti siano stati fatturati rispettivamente contrattati dopo il 1° gennaio 1981. Per tali iniziative deve essere presentata domanda entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(2) Il contributo di cui all'art. 50 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, relativo al solo apprestamento del terreno, può essere concesso anche alle imprese che abbiano acquistato il terreno prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34.

(3) Alle imprese che abbiano ottenuto in assegnazione il terreno dall'ente competente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, può essere concesso il contributo di cui all'articolo citato al comma precedente sia per l'acquisto che per l'apprestamento del terreno.

(4) Nel caso di contributi di cui al secondo comma, le indicazioni di cui all'art. 35, quarto comma, della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono annotati nel libro fondiario su istanza del comune o, qualora il terreno sia situato in zona produttiva di interesse provinciale, della provincia.

Art. 14.

Disposizioni sul personale

(1) Per sopperire alle maggiori esigenze di personale derivanti dalla applicazione della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, nonché della presente legge, le dotazioni organiche del ruolo amministrativo di cui all'allegato *A* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come qui di seguito indicato:

due posti nela sesta qualifica funzionale;

un posto nella quarta qualifica funzionale.

Art. 15.

Istituzione ufficio ristrutturazione e riconversione industriale

(1) L'ufficio industria di cui all'allegato *A*, punto 138, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« 138. Ufficio industria ».

(2) Le attribuzioni dell'ufficio industria sono le seguenti:

affari generali;

apprestamento di aree industriali di interesse provinciale;

apprestamento e assegnazione di zone artigianali e industriali di interesse comunale;

provvidenza all'industria compresa l'attuazione delle leggi statali di incentivazione dell'industria;

provvedimenti e contributi per lo sviluppo dell'economia e della produttività;

statistica, documentazione e studi.

(3) E' istituito il nuovo « Ufficio ristrutturazione e riconversione industriale ». L'allegato *A* della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è integrato come segue:

« XV) Artigianato, industria, commercio e turismo;
167. Ufficio ristrutturazione e riconversione ».

(4) Le attribuzioni dell'ufficio ristrutturazione e riconversione industriale sono:

affari generali;

assegnazione aree industriali di interesse provinciale;

valutazione degli aspetti economici e di mercato degli interventi di ristrutturazione e riconversione e di tutti gli aspetti ad essi inerenti;

interventi formativi;

analisi di bilancio delle aziende che richiedono interventi agevolativi in genere;

rapporti sindacali;

vigilanza.

(5) Alle esigenze funzionali dell'ufficio ristrutturazione e riconversione industriale si provvede con il personale di cui all'art. 55, punto n. 1), della legge provinciale 8 settembre 1981, numero 25.

Art. 16.

Norme finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1982 le seguenti spese:

a) lire 5.210 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2;

b) lire 150 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5;

c) lire 500 milioni per l'integrazione del fondo rischi della cooperativa artigiana di garanzia ai sensi del primo comma dell'articolo 9;

d) lire 90 milioni per il rimborso parziale delle perdite della suddetta cooperativa ai sensi del secondo comma dell'articolo 9;

e) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 10;

f) lire 60 milioni, quale onere presunto, per l'aumento delle dotazioni organiche del personale di cui all'art. 4.

(2) Per gli esercizi finanziari successivi, gli stanziamenti di bilancio relativi agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) del comma precedente saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale, mentre quelli relativi alle spese di cui alla lettera *f*) saranno iscritti annualmente nella misura occorrente agli appositi capitoli del bilancio provinciale afferenti gli oneri per il personale dipendente.

(3) Alla copertura degli oneri indicati al primo comma del presente articolo si provvede come segue:

per complessive lire 5.950 milioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 (partita n. 1 dell'allegato al bilancio n. 4);

per lire 1.000 milioni di cui alla lettera *e*), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 32205 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000

Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

per lire 60 milioni di cui alla lettera *f*), mediante corrispondente riduzione del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 (partita n. 1 dell'allegato al bilancio n. 3)

Art. 17.

Variazioni al bilancio

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

In aumento:

Cap. 12100. — Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali	L.	60.000.000
Cap. 75000. — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano per l'aumento del patrimonio sociale .	»	500.000.000
Cap. 75005. — Rimborso alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano delle perdite derivanti da insolvenza dei soci .	»	90.000.000
Cap. 75025. — (di nuova istituzione - codici 7.5-2.3) Contributi in conto capitale per promuovere l'autofinanziamento delle imprese artigiane (art. 2 della legge)	»	5.210.000.000
Cap. 75030. — (di nuova istituzione - codici 7.5-1.5) Contributi a favore di consorzi, società consortili e comunioni d'interesse fra imprese artigiane per la promozione, lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi (art. 5 della legge)	»	150.000.000
Cap. 75035. — (di nuova istituzione - codici 7.5-1.5) Contributi alle imprese artigiane per favorire l'assunzione e l'addestramento di apprendisti (art. 10 della legge)	L.	1.000.000.000
	L.	7.010.000.000

In diminuzione:

Cap. 32205. — Provvidenze a favore degli apprendisti	L.	1.000.000.000
Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti	»	60.000.000
Cap. 102120. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso - spese in conto capitale	»	5.950.000.000
	L.	7.010.000.000

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 marzo 1982

MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(2726)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821590)